

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi relativi ai fabbricati destinati a civile abitazione, uffici o studi professionali. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Incendio ed eventi speciali (obbligatoria)

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ spese di demolizione e sgombero;
- ✓ caduta di ascensori e di montacarichi;
- ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore, sempreché siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- ✓ onda sonora determinata da aeromobili;
- ✓ urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente;
- ✓ anticipo indennizzo;
- ✓ furto di fissi ed infissi, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- ✓ onorario periti;
- ✓ spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
- ✓ perdita pigioni.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricorso terzi o locatari; danni elettrici; eventi naturali (comprende ad esempio: eventi atmosferici, sovraccarico neve, intasamento gronde e pluviali, grandine sui fragili); danni da acqua (comprende ad esempio: acqua condotta, gelo, occlusioni di condutture, ricerca e ripristino del guasto); eventi socio-politici e terrorismo; cristalli.

Sezione B – Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

R.C.T.
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e delle relative pertinenze e alla proprietà/conduzione delle parti comuni:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

R.C.O.

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi

di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
- ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile;
- ✓ danni da inquinamento accidentale purché conseguente a sinistro indennizzabile;
- ✓ danni alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura R.C.T. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; spargimento di acqua; conduzione degli appartamenti.

Sezione C – Tutela Legale

La Società, a seguito di vertenze stragiudiziali e giudiziali connesse al fabbricato assicurato:

- ✓ rimborsa le spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale del condominio e del suo amministratore per la difesa in procedimenti penali, le vertenze extracontrattuali e contrattuali, compreso il recupero delle quote condominiali.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione A – Incendio ed eventi speciali

- ✗ da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi;
- ✗ causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo;
- ✗ causati da terremoti, alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche;
- ✗ causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei Rappresentati legali e dei Soci a responsabilità limitata, se l'Assicurato

o il Contraente sono persone giuridiche;

- ✘ causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato lo scoppio o l'implosione a causa di usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione;
- ✘ causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuta anche se conseguente a fulmine;
- ✘ indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi altro danno non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Sezione B – Responsabilità Civile

R.C.T.

- ✘ a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- ✘ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ✘ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, ad eccezione dei condomini che svolgono lavori di pulizia e piccole manutenzioni a favore del condominio assicurato;

R.C.T. - R.C.O.

- ✘ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da: amianto o prodotti contenenti l'amianto; onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

Sezione C – Tutela Legale

La garanzia non opera per:

- ✘ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- ✘ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili,

diversi da quelli facenti parte del Condominio Assicurato; ✘ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione A – Incendio ed eventi speciali:** i) spese di demolizione e sgombero: limite del 10% per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, e limite del 15% per tutte le altre spese. In caso di coesistenza dei punti sopra citati, limite massimo del 15% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza; ii) furto di fissi ed infissi: limite di € 3.000 per sinistro e per anno; iii) onorario periti: limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000 per sinistro e per anno; iv) spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas: scoperto del 10% con il minimo di € 100 e limite di € 3.000 per sinistro e per anno; v) perdita pigioni: limite pari al 20% del valore che compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro.

! **Sezione B – Responsabilità Civile:** R.C.T.: franchigia di €150; in caso di interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, scoperto del 10% con il minimo di € 500 per sinistro e limite di risarcimento di € 100.000 per anno; in caso di inquinamento accidentale, limite di risarcimento pari a € 50.000.

! **Sezione C – Tutela Legale:** i) vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale: valore in lite superiore a € 1.000; ii) controversie con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali: valore in lite superiore a € 1.500.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione A – Incendio ed eventi speciali:** è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
- ✓ **Sezione B – Responsabilità Civile:** è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
- ✓ **Sezione C - Tutela Legale:** nelle ipotesi di: i) diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; ii) procedimento penale e di opposizione alle sanzioni amministrative, vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale, vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente, e in ogni caso entro cinque giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione Fabbricati Civili
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.



Prodotto: **"Fabbricati Civili"**

Data di realizzazione: luglio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.
Sito internet: www.valpiave.it; e-mail: valpiave@gruppoitas.it; PEC: assicuratricevalpiave@pec.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 30 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 20 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 40 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 287%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 40 milioni di euro.
I dati, riferiti al 31/12/2018 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

Ricorso terzi o locatari	La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (a titolo di capitale, interessi e spese) per i danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi o di locatari. L'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Danni elettrici	La Società, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati, indennizza i danni materiali direttamente subiti da macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, compresi gli impianti solari.
Eventi atmosferici	La Società, a seguito di uragano bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate. La Società, inoltre, a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta, indennizza i danni

	materiali direttamente causati alle cose assicurate verificatisi all'interno dei fabbricati.
Sovraccarico da neve	La Società, a seguito di sovraccarico di neve sui tetti, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, ivi inclusi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.
Danni da neve	La Società, a seguito di sovraccarico di neve che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione, di una o più parti del fabbricato, indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato. Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo ed esclusivamente come conseguenza diretta degli eventi sopra descritti.
Spese di rimozione neve	La Società, a seguito di sovraccarico di neve, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per far sgomberare la neve dal tetto del fabbricato, esclusivamente nel caso in cui lo sgombero sia imposto dalle competenti Autorità con ordinanza specifica.
Intasamento gronde e pluviali	La Società, a seguito di intasamento delle gronde e/o dei pluviali cagionato dall'accumulo di grandine e/o di neve o altro evento eccezionale che comporti la penetrazione di acqua all'interno dei fabbricati, indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati.
Grandine sui fragili	La Società, a seguito di grandine, indennizza i danni materiali e diretti subiti da cappotti isolanti, serramenti, vetrate e lucernari, lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari	La Società, a seguito di grandine, indennizza i danni subiti dai pannelli solari.
Acqua condotta	La Società, a seguito di fuoriuscita di acqua per rottura o guasto accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate. Qualora il guasto e/o la rottura delle tubazioni non abbia le caratteristiche dell'accidentalità le franchigie previste si intendono raddoppiate. La Società indennizza inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.
Gelo	La Società, a seguito di gelo che provochi rotture di impianti idrici igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso, indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e agli altri enti assicurati fino alla somma riportata in polizza.
Occlusione di conduttore	La Società, a seguito di occlusioni e rigurgito di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli stessi.
Ricerca e ripristino del guasto	La Società, a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile ai sensi delle garanzie "Acqua condotta" e "Gelo", rimborsa fino alla somma riportata in polizza le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. Qualora la rottura delle tubazioni non abbia le caratteristiche dell'accidentalità le franchigie previste si intendono raddoppiate. Sono comprese le spese di ricerca e riparazione relative agli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato.
Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari	La Società, a seguito di spargimento di acqua per cause diverse da quelle previste dalla garanzia "Acqua condotta", indennizza i danni causati all'unità immobiliare occupata dal conduttore (condomino o inquilino).
Eventi socio-politici e terrorismo	La Società, a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio e di terrorismo, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.
Cristalli	La Società, a seguito della rottura di lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro nonché di insegne collocate e installate nei fabbricati assicurati in polizza, rotte a causa di un fatto accidentale o di terzi, purché integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore della polizza, rimborsa le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle stesse. Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti.
<u>SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</u>	
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, purché si tratti di lavori effettuati in economia, tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente. L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni. Tale estensione di garanzia opera sempreché: - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto d.lgs., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

	- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
Spargimento di acqua	La Società, a seguito di spargimento di acqua verificatosi a causa della rottura accidentale e guasto degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, tiene indenne l'Assicurato quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi.
Conduzione degli appartamenti	La Società, a seguito di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione delle unità abitative immobiliari destinate a civile abitazione e uffici, tiene indenni i conduttori (condomini o locatari) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali. Si intendono compresi i danni da spargimento di acqua e occlusione di condutture (Sezione Incendio).



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	
Ricorso terzi o locatari	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; - per i soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; iii) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.
Danni elettrici	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente e agli impianti fotovoltaici; - agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici; - causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione e alla normale usura.
Eventi atmosferici	Sono esclusi i danni: <p>a) causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; <p>ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra descritti;</p> <p>b) subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, insegne o antenne e consimili installazioni esterne che non abbiano caratteristiche costruttive assimilabili a quelle del fabbricato assicurato; - pannelli solari, antenne TV ed altri enti all'aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - pannelli solari e fotovoltaici; - serramenti, lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, cappotti isolanti per effetto di grandine.
Sovraccarico da neve	Sono esclusi i danni causati: <ul style="list-style-type: none"> - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982)) e al loro contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;


	- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Danni da neve	Sono esclusi i danni: - a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture; - alle insegne; - alle impermeabilizzazioni; - causati da valanghe e slavine.
Acqua condotta	Sono esclusi i danni causati da: - umidità e stillicidio; - traboccamento o rigurgito di fognature; - occlusione di condutture; - gelo e disgelo; - rottura degli impianti automatici di estinzione; La Società non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato o impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.
Gelo	Sono esclusi i danni: - conseguenti a eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza; - da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione; - ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore.
Occlusione di condutture	Sono esclusi gli impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane e i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.
Ricerca e ripristino del guasto	Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all'esterno della struttura muraria del fabbricato o interrate.
Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari	Sono valide le esclusioni della garanzia "Acqua condotta".
Eventi socio-politici e terrorismo	Sono esclusi i danni: - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; - di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; - di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo; - da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.
Cristalli	Sono escluse le rigature, segnature, screpolature, scheggiature delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro e delle insegne, in quanto non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. Sono esclusi i danni: - indennizzati in base ad una garanzia prestata con la Sezione Incendio ed eventi speciali; - derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici; - determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere; - subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali (ad eccezione di quelle fisse); - subiti dalle lampade nonché dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.
<u>SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</u>	
Spargimento di acqua	Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento di fognature, occlusione di condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. L'esclusione dei danni conseguenti a gelo e disgelo è inoperante qualora sia stata convenuta tra le parti la prestazione della garanzia Gelo della sezione Incendio.
Conduzione degli appartamenti	Relativamente ai danni da spargimento di acqua e occlusione di condutture sono valide le esclusioni dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura?

<u>SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI</u>	
Ricorso terzi o locatari	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Danni elettrici	La presente garanzia è prestata nella forma a "primo rischio", con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo scoperto riportato in polizza.
Eventi atmosferici	La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo secondo l'opzione indi-

	cata in polizza. L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all'80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto dello scoperto.
Sovraccarico da neve	La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 e l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.
Danni da neve	La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 400,00 e il limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo è pari ad € 10.000,00.
Spese di rimozione neve	La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo.
Intasamento gronde e pluviali	La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250,00 per singolo sinistro e in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di € 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, al netto della franchigia.
Grandine sui fragili	La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per singolo sinistro e in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto riportato in polizza al netto dello scoperto.
Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari	La garanzia è prestata con un indennizzo massimo per sinistro e periodo di assicurazione non superiore all'50% della somma riportata in polizza e con detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Acqua condotta	La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo secondo l'opzione indicata in polizza. L'indennizzo per il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro è prestato fino al limite di € 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione.
Gelo	La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo indicato in polizza.
Occlusione di condutture	La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di € 200,00 e con il limite di indennizzo di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Ricerca e ripristino del guasto	La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo secondo l'opzione indicata in polizza e con un limite massimo a carico dell'assicurato di € 1.000 per sinistro (da cumularsi con quella prevista per i danni da acqua).
Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari	La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 10.000 e con una franchigia di € 250.
Eventi sociopolitici e terrorismo	La garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo riportato in polizza. L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all'80% di quella assicurata per il fabbricato al netto dello scoperto. Relativamente al terrorismo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 e il massimo come sopra indicato per gli eventi sociopolitici. L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per il fabbricato al netto dello scoperto.
SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Interruzione o sospensione attività	La garanzia è prestata con l'applicazione con detrazione dello scoperto del 10% e il minimo di € 500 e fino il limite di indennizzo di € 100.000.
Spargimento di acqua	La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo secondo l'opzione indicata in polizza. Per i danni conseguenti a gelo e disgelo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e massimo € 1.000,00 fino al limite di € 50.000,00.
Condizione degli apparecchi	La garanzia è prestata con detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di € 150,00. Relativamente ai danni da spargimento di acqua e occlusione di condutture è previsto, in caso di sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 e un massimo di € 1.000,00.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - SEZIONE F – TUTELA LEGALE: L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La Società, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	In caso di recesso per sinistri da parte della Società la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia connesso a forme di finanziamento, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a fabbricati destinati a civile abitazione e uffici o studi professionali per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti. La copertura è multirischio a garanzie nominate.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 21,33% (al 31.12.2017).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppooitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del sog-
----------------------------------	--

	getto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili..

QUALORA IL CONTRATTO SIA CONNESSO A FORME DI FINANZIAMENTO, IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.